

REPERTORIO N. 100.791

RACCOLTA N. 37.186

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE "CHIESI FOUNDATION ONLUS".

*Registrato a: PARMA  
Ufficio Territoriale  
APSRI*

**REPUBBLICA ITALIANA**

*il 18/11/2019*

*al n. 9337 Serie 1T*

Questo giorno quindici =15= novembre dell'anno duemiladiciannove =2019= in Parma, Largo Francesco Belloli n. 11/A, alle ore 12,15.

Innanzi a me **Dottor GIULIO ALMANI**, Notaio in Parma, iscritto al Collegio Notarile di Parma, è presente il signor:

- **CHIESI Dott. PAOLO**, nato a Parma (PR) il 9 agosto 1940, domiciliato in Parma (PR), Largo Francesco Belloli n. 11/A; della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione della Fondazione:

- "**Chiesi Foundation Onlus**" con sede in Parma (PR), Largo Francesco Belloli n. 11/A, iscritta al n. 15 del Nuovo Registro delle Persone Giuridiche Private istituito presso la Prefettura di Parma, Codice Fiscale 92130510347.

Il Dott. Paolo Chiesi, nell'espressa sua qualità, richiede a me Notaio di redigere il verbale del Consiglio di Gestione della premenzionata Fondazione indetto per oggi, alle ore 12,15, dove ci troviamo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Adeguamento dello statuto sociale alla nuova normativa del

terzo settore;

**2)** Approvazione del testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata.

Aderendo alla richiesta do atto di quanto segue:

Assume la presidenza della riunione, a norma dell'articolo 7 dello statuto, lo stesso Dott. Paolo Chiesi, il quale dopo aver fatto constatare:

**a)** che del Consiglio di Gestione sono presenti i signori: Chiesi Dott. Paolo, Presidente; Chiesi Dott. Alberto, Vice Presidente; Chiesi Dott.ssa Maria Paola, Consigliere e Coordinatore; Petruzzelli Dott. Stefano, Consigliere e Coordinatore; Ghisoni Rag. Carlo, Consigliere;

**b)** che l'adunanza è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante PEC inviata in data 11 novembre 2019;

dichiara validamente costituito il Consiglio di Gestione e atto a deliberare.

Il Presidente illustra agli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno ed espone le motivazioni che rendono necessario l'adeguamento dello statuto della Fondazione alle norme introdotte per gli Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché alla Legge 11 agosto 2014 n. 125, relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Il Presidente, quindi, evidenzia in modo dettagliato le principali caratteristiche del nuovo statuto con particolare riferimento alle attività che la Fondazione stessa intende perseguire in via prevalente nonché alla denominazione della Fondazione che conterrà l'indicazione di Ente del Terzo settore, ovvero l'acronimo ETS.

In ordine a ciò, il Presidente sottolinea che, pur inserendo fin d'ora l'indicazione di Ente del Terzo Settore, l'utilizzo di tale locuzione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad oggi non ancora istituito.

Il Presidente, inoltre, richiama l'attenzione sul percorso di adeguamento degli statuti delle ONLUS previsto dal Codice del Terzo Settore e fa presente che l'efficacia delle modifiche statutarie come sopra illustrate potrà avere decorrenza dal momento in cui il Registro Unico Nazionale del Terzo settore sarà operativo e, di conseguenza, verrà definitivamente abrogata la normativa ONLUS.

Il Presidente, infine, fa presente che pur essendo già in vigore alcune agevolazioni di carattere fiscale ai sensi dell'art. 104 del Codice del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del predetto Registro Unico Nazionale continuerà comunque ad applicarsi la disciplina attualmente vigente per le ONLUS, ai sensi dell'art. 101 CTS.

Il Consiglio di Gestione, approvata la relazione del Presidente, con voto espresso in forma verbale, all'unanimità, come accertato dal Presidente stesso,

**DELIBERA**

1) di approvare il testo integrale dello Statuto nella sua versione aggiornata, composto da numero 18 (diciotto) articoli, che avrà efficacia a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, documento che il Comparente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" onde ne formi parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione, con firma libera e disgiunta tra di loro:

- a compiere tutti gli atti e le formalità che si renderanno necessari per dare pratica attuazione a quanto sopra deliberato;

- a depositare lo statuto allegato contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto quelle modifiche od integrazioni che venissero richieste da parte delle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12,30.

**CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Comparente autorizza me Notaio al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative d'ufficio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia cura ed in parte scritto di mia mano su due fogli ed in cinque facciate è stato sottoscritto, unitamente all'allegato, dal Comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane, unitamente all'allegato, al Comparente stesso che l'approva, alle ore 12,31.

FIRMATI: PAOLO CHIESI - GIULIO ALMANZI

Allegato "A" all'atto n. 100.791/37.186 di repertorio

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE "CHIESI FOUNDATION ETS"**

### **ARTICOLO 1**

#### **Costituzione - Denominazione - Sede**

1. È costituita una Fondazione con le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS), sotto la denominazione Chiesi Foundation ETS, corrente in Parma, Largo Francesco Belloli n. 11/A.
2. La Fondazione utilizza la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione al pubblico.
3. È ammessa la costituzione, se del caso all'estero, di sedi secondarie, di distaccamenti operativi e di altri presidi logistici.
4. L'attività della Fondazione è conformata al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla Legge 11 agosto 2014 n. 125 relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

### **ARTICOLO 2**

#### **Valori - Scopi – Attività**

##### **1. Valori**

La Fondazione afferma e riconosce che i suoi valori ispiratori sono costituiti dal senso di responsabilità verso la società e l'ambiente, dalla diffusione, senza confini o restrizioni, della scienza del sapere e dalla lotta contro la sofferenza e le disuguaglianze.

La Fondazione opera nel rispetto delle leggi tutte e dell'interesse collettivo, senza mai distinguere in ragione del sesso, dell'età, della lingua, della cultura e dell'orientamento politico-religioso.

## 2. Scopi/Missione

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare focus in campo socio sanitario.

## 3. Attività

La Fondazione in via principale persegue le seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse scientifico e sociale;
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) interventi e prestazioni sanitarie;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

4. La Fondazione svolge tutte le attività ritenute utili, appropriate e coerenti rispetto alla missione che si prefigge, collaborando con enti e soggetti che riterrà più appropriati per raggiungere i suoi obiettivi. Essa, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, potrà:

- collaborare con Enti privati o pubblici, Comitati, Movimenti, Università, Agenzie ed altre istituzioni, anche internazionali, operanti nei settori della ricerca scientifica e della cooperazione internazionale legati alla promozione dei diritti umani, del diritto alla salute come attività connessa a quella istituzionale realizzare corsi, convegni, congressi, simposi, ecc. a carattere nazionale ed internazionale in vista della promozione delle attività solidaristiche e di ricerca scientifica finanziate;
- promuovere campagne e momenti di sensibilizzazione, eventualmente volti alla raccolta di fondi da destinare al solo ed esclusivo svolgimento delle finalità istituzionali;
- costituire, partecipare o sovvenzionare associazioni, fondazioni, o istituzioni aventi i suoi stessi scopi;
- redigere, stampare e pubblicare documenti, libri, manifesti, ecc., anche in forma di supporti informatici o audiovisivi, intesi ad informare il pubblico della sua attività solidaristica;
- diffondere la conoscenza nei comparti in cui opera, in maniera del tutto gratuita, per il tramite del world wide web, favorendo il dialogo ed il confronto tra gli stessi operatori.

5. La Fondazione non svolge attività diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, sono strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali sue proprie, nei limiti di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, essa non svolge attività diverse da quelle comunque previste dall' art. 5 comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. Gli enti, le organizzazioni e le associazioni con i quali la Fondazione si relaziona ed interagisce, pubblici o privati che siano, non perseguono fini di lucro ed operano, in maniera prevalente e diretta, nei settori di attività elencati dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7. La Fondazione tiene presenti e rispetta, nella realizzazione dei propri progetti, gli indirizzi e le indicazioni rivenienti dall'Amministrazione Finanziaria e degli Enti vigilanti.

### **ARTICOLO 3**

#### **Fondatore e Sostenitori (anche Onorari)**

1. La costituzione della Fondazione si deve alla società fondatrice Chiesi Farmaceutici S.p.A., codice fiscale e partita iva 01513360345, iscritta al registro delle imprese di Parma al numero 01513360345, corrente in Parma, Via Palermo, n. 26/A, c.a.p. 43122.
2. Alle iniziative della Fondazione possono partecipare, conseguendone il relativo titolo, anche i Sostenitori Onorari. Appartengono alla categoria dei Sostenitori Onorari le persone fisiche o giuridiche, se del caso pure pubbliche, che, dopo aver approvato e condiviso gli scopi istituzionali della Fondazione, ne sostengono l'attività con erogazioni in denaro o in natura di ammontare non inferiore, nel corso di un anno solare, ad euro 15.000,00 (quindicimila).
3. Le persone fisiche o giuridiche, se del caso pure pubbliche, che supportano le

attività della Fondazione con erogazioni in denaro di ammontare non inferiore, nel corso di un anno solare, ad euro 50,00 (cinquanta) conseguono il titolo di Sostenitori.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Patrimonio e proventi**

1. Il patrimonio della Fondazione è anzitutto costituito dal Fondo di dotazione messo a disposizione dal suo Fondatore.
2. Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito:
  - dalle successive erogazioni, in denaro o in natura, del Fondatore;
  - dalle erogazioni, in denaro o in natura, dei Sostenitori;
  - dai contributi e dalle elargizioni, anche in natura, eventualmente rivenienti da Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
  - da donazioni, lasciti ed altre liberalità rivenienti da persone fisiche o giuridiche;
  - dai fondi raccolti dalla Fondazione mediante l'effettuazione di incontri e momenti di sensibilizzazione a carattere occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne;
  - dagli avanzi della gestione;
  - dai proventi dei beni mobili ed immobili di cui la Fondazione sia proprietaria o utilizzatrice.
3. Il patrimonio tutto, inclusi i beni acquisiti ed i servizi disponibili, è al solo servizio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e non può essere impiegato per finalità che non siano coerenti o strumentali rispetto al perseguimento degli scopi medesimi.
4. È fatto espresso divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o

avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. Si applicano, in ogni caso, le previsioni dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

## **ARTICOLO 5**

### **Gli Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Coordinatore.

## **ARTICOLO 6**

### **Il Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a nove ed amministra la Fondazione.
2. I componenti del Consiglio di Gestione permangono in carica per tre periodi di gestione.
3. I componenti del Consiglio di Gestione sono così designati:
  - un Consigliere viene scelto dallo stesso Consiglio di Gestione, prima della scadenza del terzo periodo di gestione;
  - gli altri Consiglieri vengono scelti dal Fondatore.
4. Il componente del Consiglio di Gestione che non fosse più in grado di partecipare alle riunioni consiliari, anche in esito alle sue dimissioni, verrà sostituito da altro componente, scelto per cooptazione dal Consiglio

medesimo.

5. Il Consiglio di Gestione decade con il venir meno della maggioranza dei suoi Consiglieri.
6. Il Consiglio di Gestione si riunisce, su iniziativa del Presidente e presso la sede della Fondazione, almeno tre volte l'anno. Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno quattro Consiglieri ovvero di un Consigliere e del Coordinatore.
7. La convocazione del Consiglio di Gestione promana dal Presidente, che la effettua a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento da cui consti il ricevimento della notizia, almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta. Il Consiglio può essere convocato anche in altro luogo, diverso dalla sede. È ammessa la convocazione urgente, da effettuare tramite telegramma fino a tre giorni prima della data prevista per la seduta.
8. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di due terzi dei Consiglieri.
9. È ammessa la partecipazione in videoconferenza o in remoto.
10. Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
11. Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso provvede al compimento di tutti gli atti necessari o utili all'efficienza ed allo sviluppo delle attività fondazionali.
12. È compito del Consiglio di Gestione, in particolare:
  - nominare i membri dell'Organo di Controllo e qualora ne ricorressero le condizioni i membri del Comitato Scientifico, nominare il Coordinatore della Fondazione, attribuendogli le deleghe operative;

- approvare il Rendiconto della gestione, preventivo e consuntivo (quest'ultimo entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento);
- nominare uno o più procuratori;
- approvare il piano delle attività fondazionali, sentito, per gli aspetti tecnico-scientifici di sua competenza, il Comitato Scientifico;
- costituire sedi secondarie, distaccamenti operativi o altri presidi logistici;
- disporre del più conveniente impiego del patrimonio, accettando le erogazioni, i contributi, le elargizioni, le donazioni, i lasciti e le altre liberalità indirizzati alla Fondazione;
- assumere e licenziare il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, tenendo presenti, quanto alle retribuzioni, i limiti di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- conferire incarichi di consulenza, collaborazione o patrocinio;
- modificare lo Statuto della Fondazione, nonché provvedere al suo scioglimento, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri.

13. Il Consiglio di Gestione può:

- a) qualora sia ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, nominare uno o più Comitati Scientifici;
- b) definire Regolamenti o Protocolli comportamentali, eventualmente individuando dei Comitati Tecnici o Gruppi di lavoro.

14. L'attività dei Consiglieri facenti parte del Consiglio di Gestione viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. È ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate. In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a

riconoscere come tali dopo aver acquisito il parere dell'Organo di Controllo, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai Consiglieri.

15. Alle riunioni del Consiglio di Gestione può partecipare, con funzioni meramente ausiliarie e di supporto, quali la verbalizzazione, un Segretario ed ogni altra figura utile per l'adeguata trattazione degli argomenti posti in discussione.

## **ARTICOLO 7**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione, come pure il Vice Presidente, sono eletti tra i Consiglieri del Consiglio medesimo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
3. Il Presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio di Gestione, curando l'applicazione delle delibere da quest'ultimo assunte.
4. Il Presidente, in casi eccezionali e specifici, può adottare i provvedimenti che ritiene urgenti ed indifferibili, salva la loro ratifica nel corso della prima seduta utile.
5. In caso di assenza, come pure di impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte e svolte dal Vice Presidente.

## **ARTICOLO 8**

### **Il Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio di Gestione qualora particolari attività della Fondazione necessitino di un tale supporto.
2. Il Comitato Scientifico eventualmente insediato, è l'organo di riferimento tecnico, scientifico per quella attività della Fondazione che necessita di questo supporto, chiamato a formulare gli indirizzi scientifici per il conseguimento di

obiettivi specifici della Fondazione.

3. Il Comitato Scientifico agisce in maniera autonoma e responsabile, ma in sintonia con il Coordinatore della Fondazione, tenendo conto della missione non lucrativa e di solidarietà della Fondazione.
4. Il Comitato Scientifico può dotarsi di sottogruppi tecnici afferenti a determinate aree di competenza ed interesse scientifico nelle quali la Fondazione decide di operare.
5. Il Comitato Scientifico interloquisce e collabora con il Coordinatore della Fondazione, rendendo pareri ed opinioni sulle attività svolte e prestando ogni forma di supporto tecnico per il loro indirizzo e svolgimento.
6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza e si riunisce ogniqualvolta necessario.
7. Il Presidente del Comitato Scientifico viene individuato di comune accordo tra i membri che lo compongono. In ipotesi di disaccordo, il Presidente è nominato dal Coordinatore della Fondazione.
8. Il Consiglio di Gestione può dotare il Comitato Scientifico di specifiche regole disposte da un regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Gestione stesso.
9. L'attività dei membri facenti parte del Comitato Scientifico viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. È ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate. In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali dopo aver acquisito il parere dell'Organo di Controllo, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai membri.

#### **ARTICOLO 9**

## **Organo di Controllo - Revisione legale dei conti**

1. L'Organo di controllo è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Gestione.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo resta in carica per tre periodi di gestione.
4. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
  - predispone, entro i quindici giorni precedenti la seduta di approvazione del Rendiconto di gestione, una relazione sul rendiconto medesimo. La relazione è allegata al rendiconto.
5. L'attività dei membri facenti parte l'Organo di Controllo viene svolta, in

ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. È ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate. In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali con votazione unanime, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai membri.

6. Qualora ricorrano i presupposti dell'articolo 31 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione avrà l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **ARTICOLO 10**

### **Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore della Fondazione sovrintende all'attività della stessa, provvedendo alla sua conduzione ordinaria ed attuando le linee-guida fissate dal presente Statuto e dalle decisioni del Consiglio di Gestione.
2. Il Coordinatore viene scelto dal Consiglio di Gestione tra i propri Consiglieri e permane in carica per tre periodi di gestione.
3. Il Coordinatore sensibilizza il Consiglio di Gestione, suggerendo, anche sulla scorta dell'esperienza operativa da questi maturata, una o più specifiche tipologie di intervento.
4. Il Coordinatore:
  - predispone il monitoraggio e la consuntivazione tecnico-economica dei programmi di attività;
  - attua le deliberazioni del Consiglio di Gestione;
  - predispone i rendiconti di gestione;
  - formula proposte, se del caso soggette alla deliberazione del Consiglio di Gestione, aventi ad oggetto l'assunzione del personale ed il conferimento di

incarichi professionali;

- provvede alla gestione degli approvvigionamenti operativi;
  - provvede alla gestione dei rapporti con i Sostenitori Onorari.
5. L'attività del Coordinatore viene resa, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera assolutamente gratuita. Il Consiglio di Gestione può, in considerazione delle particolari necessità e per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione, assegnare una retribuzione di mercato al Coordinatore. Al Coordinatore compete, inoltre, il rimborso delle mere spese sostenute per lo svolgimento delle sue attività.
6. Per il perseguimento delle attività della fondazione, il coordinatore può avvalersi di un team operativo.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Periodo di gestione**

1. Il periodo di gestione coincide con ciascun anno solare.

#### **ARTICOLO 12**

##### **Contabilità e Rendiconto di Gestione**

1. La contabilità della Fondazione è tenuta in maniera ordinata e deve fedelmente riflettere i fatti di gestione.
2. Si applica la normativa vigente, ed in specie l'art.13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il Rendiconto di Gestione è annuale.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Raccolta delle delibere**

1. Le delibere del Consiglio di Gestione sono raccolte, al pari di quelle del Comitato Scientifico e dell'Organo di Controllo, in ordine cronologico e con

carattere di sistematicità.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Vigilanza**

1. La Fondazione è soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Estinzione e liquidazione**

1. La Fondazione si estingue, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri del Consiglio di Gestione, se il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto al raggiungimento degli scopi istituzionali o se tali scopi sono divenuti impossibili ovvero di scarsa utilità.
2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
3. Il Consiglio di Gestione individua quando ne ricorrono le condizioni uno o più liquidatori per l'esecuzione delle relative operazioni.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Devoluzione del Patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o

dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### **ARTICOLO 17**

#### **Fusione - Trasformazione**

1. La Fondazione potrà eventualmente fondersi, nel rispetto delle procedure di legge con altri enti perseguenti i medesimi fini ed ispirati dai medesimi valori.
2. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498 C.C.. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma, C.C.. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies C.C., in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, del Codice Civile, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni degli Enti del Terzo settore, sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

### **ARTICOLO 18**

#### **Rinvio alla Legge**

1. Per tutto quanto non previsto in via diretta o indiretta dal presente Statuto, valgono e si applicano le disposizioni di legge nel tempo vigenti, a partire da quelle del codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché alla Legge 11 agosto 2014 n. 125 relativa alla

disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

2. FIRMATI: PAOLO CHIESI - GIULIO ALMANZI